ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. "A"
N. 66 del 27/11/97

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Art. 1 - Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge 7.3.86, n. 65 e del Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4.3.1987, e' effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono le seguenti:
a) pistola semiautomatica calibro 9;
b) pistola semiautomatica calibro 7,65;

Art. 2 - Istituzione dell'armeria

Nei locali del Comando e' installata una apposita cassaforte ove sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

Art. 3 - Servizi da svolgersi con armi in via continuativa

I seguenti servizi di polizia Municipale sono svolti in via continuativa con armi:
Vigilanza e pattugliamento sul territorio comunale.
Vigilanza e pattugliamento in servizio notturno.
Vigilanza e controllo degli stabili di proprieta' comunale.
Al personale specificatamente destinato ai servizi in questione, l'assegnazione dell'arma e' effettuata di volta in volta.

Art. 4 - Servizi da svolgersi occasionalmente con armi.

I seguenti servizi di Polizia Municipale sono svolti occasionalmente con armi:
Scorte d'onore al Gonfalone ed alle Autorita' Comunali nell'ambito del territorio di competenza.
Al personale destinato ai servizi di cui al comma precedente, qualora non assegnatario di arma in via continuativa, l'arma e' assegnata per la durata del servizio stesso.

Art. 5 - Assegnazione dell'arma.

L'assegnazione dell'arma e' effettuata solo al personale in possesso della qualita' di "Agente di Pubblica Sicurezza", di cui all'art. 5 della legge 7.3.86 n. 65.
L'assegnazione dell'arma al personale di cui al comma dell'art. 3 e' disposta con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato per il caposettore e del caposettore per il restante personale. Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa e' fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato e' tenuto a portare con se'.
L'arma e' prelevata dalla apposita cassaforte di cui all'art. 2, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente rimessa in cassaforte quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'emissione.
L'assegnazione dell'arma al personale di cui al comma 3 dell'art. 3 ed a quello di cui all'art. 4 e' fatta di volta in volta, su disposizione del responsabile del Servizio. L'arma cosi' assegnata e' prelevata all'inizio del servizio ed alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo .
L'arma, comunque assegnata, deve essere immediatamente riposta nella cassaforte, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

Art. 6 - Consegnatario dell'armeria.

Il caposettore puo' nominare un consegnatario ed un sub-consegnatario dell'armeria di cui all'art. 2. Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 7 - Rinvio a norme di legge e di regolamento.

Per le modalita' ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.